

Risposta quesiti

Procedura di gara CA6 ambito provinciale di Forlì-Cesena

QUESITO

“Considerato che il Disciplinare di gara al paragrafo VIII (pag. 8-9 di 33) prevede che “(...) l’attività oggetto dell’appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che, pertanto, vanno considerate frazionabili nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese (...)”, con il termine “frazionabili” deve intendersi che le attività di recupero, custodia e acquisto possono essere ripartite separatamente tra i componenti del R.T.I. oppure che tutte le attività devono essere svolte da ciascuna delle imprese del R.T.I. in diversa misura percentuale?”

RISPOSTA

In ordine al quesito in rassegna, nel richiamare quanto specificato al punto 1) del paragrafo VIII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del disciplinare di gara, ove viene precisato che “l’attività oggetto dell’appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività quali recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo, si rappresenta che con il termine <<frazionabili>> si intende che quest’ultime attività sono da considerarsi frazionabili nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese”.

Inoltre, sempre in base a quanto specificato nel medesimo punto 1 del paragrafo VIII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del disciplinare di gara, si evidenzia che “la ripartizione delle singole attività tra i componenti del raggruppamento non comporta la configurazione dello stesso quale RTI verticale in quanto non vi è distinzione fra prestazione principale e prestazione secondaria”.